



COMUNE DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 12 del 24 aprile 2014 – In vigore dal 10 giugno 2014

<p>Titolo I</p> <p><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 - Oggetto • Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana • Art. 3 - Principi del sistema sanzionatorio
<p>Titolo II</p> <p><u>TUTELA E FRUIZIONE DEI BENI PUBBLICI E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA CIVILE</u></p>	<p>SEZIONE I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4 - Obblighi della cittadinanza • Art. 5 - Comportamenti vietati • Art.6 - Installazioni di pubblica utilità e sicurezza presso strutture pubbliche e private <p>SEZIONE II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7 – Pulizia ed igiene – obblighi • Art. 8 – Pulizia ed igiene – divieti
<p>Titolo III</p> <p><u>NETTEZZA DECORO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O PROSPICIENTI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 9 – Marciapiedi e portici • Art. 10 – Manutenzione degli edifici e delle aree • Art. 11 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano • Art. 12 – Segnaletica di cantiere o di compravendita immobiliare • Art. 13 – Nettezza del suolo e dell’abitato • Art. 14- Obblighi di pulizia sui confini con aree pubbliche, di pubblico transito o abitate • Art. 15 – Pulizia fossati e raccolta acque • Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci • Art. 17 – Operazioni di verniciatura, carteggia tura e sabbiatura svolte all’aperto • Art. 18- Accensioni di fuochi • Art. 19 – Antenne ed appendici tecniche • Art. 20 – Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti
<p>Titolo IV</p> <p><u>LIMITI ALLE ATTIVITA' RUMOROSE E ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE ED ADDOBBI IN AREA URBANA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 21 – Attività rumorose • Art. 22 – Limiti alle emissioni sonore derivanti da spettacoli o trattenimenti • Art. 23 – Disciplina orari trattenimenti musicali – attività accessorie • Art. 24 – Limiti alle emissioni sonore nelle abitazioni private • Art. 25 – Trasporto, carico e scarico rumoroso di prodotti • Art. 26 – Pubblicità fonica • Art. 27 - Luminarie • Art. 28 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
<p>Titolo V</p> <p><u>ALTRE DISPOSIZIONI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 29 – Targhetta dell’amministratore di condominio • Art. 30 – Raccolte di materiali e vendite di beneficenza • Art. 31 – Accattonaggio • Art. 32 – Divieto di campeggio libero • Art. 33 – Contrassegni del Comune
<p>Titolo VI</p> <p><u>SANZIONI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 34 – Sanzioni • Art. 35 – Poteri di polizia • Art.36 – Principi regolanti l’applicazione e l’importo delle sanzioni amministrative e pecuniaria • Art. 37 – Reiterazione delle violazioni • Art. 38 – Disposizione finale
<p><u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali • D.Lgs. n. 112/98 • Legge Regionale 03/01/2007 n. 1 Testo Unico in materia di commercio • D.Lgs. 30/04/1992 n. 258 – Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione • Legge 24 novembre 1981 n. 689

TITOLO I:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto

1) Il presente Regolamento, in conformità alla vigente normativa, disciplina gli obblighi e i limiti nei confronti delle persone presenti nel territorio comunale a garanzia della pacifica convivenza ed a tutela dei beni pubblici, dell'igiene, della quiete e del decoro urbano. Il presente Regolamento prevede altresì i relativi poteri di controllo e sanzione in capo ai competenti organi di polizia.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni di polizia urbana di cui al presente Regolamento concernono le attività di polizia amministrativa che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98. In particolare, rientrano nella competenza statale tutte le funzioni e i compiti relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica, con particolare riguardo alle misure preventive e repressive dirette alla tutela dei diritti fondamentali delle persone e degli interessi pubblici primari alla civile convivenza delle stesse nella comunità.

2) Oltre ai poteri di polizia amministrativa in capo alla Polizia Municipale, prevalentemente di controllo e sanzionatori, previsti nel presente Regolamento, rientrano nelle competenze del Comune di Bordighera gli ulteriori poteri – doveri e compiti di polizia amministrativa indicati nelle disposizioni regionali e statali vigenti in materia.

Art. 3: Principi del sistema sanzionatorio

1) Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana è punita in via amministrativa con sanzioni pecuniarie, secondo il procedimento e gli importi stabiliti nel titolo VI, oltre l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

2) Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito, di interrompere l'attività abusivamente intrapresa e di ripristinare lo stato dei luoghi.

3) Qualora alla violazione di norme di regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute in atti di concessione o di autorizzazione del Comune, conseguano danni a beni comunali, il responsabile, ferme restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della eventuale sanzione accessoria è tenuto al rimborso di tutte le connesse spese di ripristino, qualora l'Amministrazione Comunale sia costretta ad intervenire.

4) Per tutte le sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'Agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero.

TITOLO II:

TUTELA E FRUIZIONE DEI BENI PUBBLICI E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA CIVILE

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 4 : Obblighi della cittadinanza

1) Nessuno può impedire od ostacolare il normale utilizzo di beni, aree e strade pubbliche o di uso pubblico da parte della collettività;

2) Anche chi ha ricevuto dal comune una concessione in uso di una struttura o area comunale non può impedire il pubblico passaggio delle persone, ove la struttura o l'area sia aperta al transito, né subordinarlo al pagamento di tariffe;

3) L'acqua emessa dalle fontane e comunque dall'acquedotto comunale è pubblica e non può costituire oggetto di compravendita, negoziazioni o private;

- 4) Chiunque è tenuto senza ritardo a denunciare alla Polizia Municipale il comportamento di chi inquina acque pubbliche o ne fa spreco in violazione di eventuali ordinanze limitative emanate dal sindaco, perché sia sanzionato ai sensi di legge;
- 5) Chiunque nel territorio comunale abbia conoscenza di situazioni di pericolo imminente per l'incolumità o la salute pubblica, di qualsiasi genere, è tenuto a comunicarle immediatamente alla Polizia Municipale o alle altre autorità preposte alla sicurezza delle persone;
- 6) Chi abbia conoscenza di fatti penalmente rilevanti (quali furti, rapimenti, aggressioni e altro) verificatisi nel territorio comunale deve immediatamente farne denuncia al locale comando dei Carabinieri e, in caso di impossibilità, alle altre autorità di polizia ivi compresa la polizia Municipale.

Art. 5 : Comportamenti vietati

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di specifica autorizzazione;
 - b) imbrattare o manomettere panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, dissuasori, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 - e) collocare su davanzali, balconi o qualunque altro sporto degli edifici, oggetti non adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta;
 - f) affiggere manifesti o locandine sugli alberi e sui muri esterni degli immobili ad eccezione degli spazi appositamente allestiti dall'Amministrazione o nelle strutture autorizzate;
 - g) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici; nelle aree pedonalizzate è permesso ai bambini al di sotto dei 12 anni effettuare attività ludiche a condizione che non arrechino intralcio o disturbo, ovvero costituiscano pericolo per sé e per gli altri, o procurino danni;
 - h) utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni;
 - i) lanciare o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - j) compiere presso le fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - k) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, creando intralcio al transito, nelle aiuole o sui siti erbosi;
 - m) bivaccare o abbandonare rifiuti o lasciare incustoditi effetti o altro materiale;
 - n) passeggiare nelle vie cittadine a piedi scalzi o a petto nudo o in costume ad eccezione delle strade che costeggiano le spiagge ed il mare;
 - o) impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - p) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti o i cestini getta carta pubblici;
 - q) sdraiarsi su panchine e sedili pubblici e insudiciare in qualunque modo i medesimi, anche poggiandovi i piedi;
 - r) sparare mortaretti o simili, far uso di mazzette di plastica o di oggetti contundenti o atti ad offendere, schiumogeni o di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
 - s) produrre o provocare in luogo pubblico esalazioni nocive, ancorché non ancora rientrati nelle categorie trattate dal C.P.;
 - t) occupare il suolo pubblico con stendibiancheria, nonché attaccare funi agli alberi o utilizzare ringhiere pubbliche o parapetti pubblici per appendere panni di ogni genere;
 - u) accostare, appoggiare, agganciare, legare, incatenare o comunque bloccare mezzi e cose agli elementi di arredo urbano, alla segnaletica o altri impianti stradali, a ringhiere, strutture o edifici pubblici e privati in luogo pubblico;
 - v) lanciare pietre, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere nei luoghi pubblici;
 - w) offrire o proporre beni o servizi col metodo "porta a porta" o itinerante sul territorio cittadino senza la comunicazione, entro trenta giorni, dell'elenco dettagliato delle persone incaricate per poter accertare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 12 e 13 della Legge Regionale 03/01/2007 n. 1 del Testo Unico in materia di commercio;
 - z) lasciare per oltre dieci minuti continuati attivi i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti, tali da arrecare disturbo della quiete.

Art. 6 : Installazioni di pubblica utilità e sicurezza presso strutture pubbliche e private

- 1) Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'Autorità Municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza nel rispetto della normativa sulla privacy, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza a pareti o strutture esterne di edifici pubblici o privati, o direttamente sulle stesse;
- 2) La rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati a norma del comma precedente è soggetto alle sanzioni sia amministrative che penali.

Sezione II: della pulizia e dell'igiene

Art. 7 : Pulizia ed igiene: obblighi

È fatto obbligo:

- 1) per chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
- 2) Per gli esercenti le attività svolte in chioschi, edicole o simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti o bevande, collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
- 3) Per i proprietari delle aree private in prossimità della pubblica via, provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.
- 4) Per i titolari e i gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali provvedere alla rimozione giornaliera delle immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che nell'orario di chiusura dell'esercizio l'area, anche pubblica, antistante risulti pulita;
- 5) Per i proprietari o conduttori di strutture abitative o ricettive, posizionare nei luoghi e nei punti indicati dalla Polizia Municipale, adeguati sistemi dissuasori, nel rispetto della normativa vigente, per evitare la proliferazione di volatili infestanti.

Art. 8 : Pulizia ed igiene: divieti

1) A tutela dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime o comunque fuori dagli spazi appositamente previsti, oggetti di qualsiasi natura, organica e non;
 - b) utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali;
 - c) compiere, in luogo pubblico o in vista dalla pubblica via, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano arrecare pericolo o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - d) imbrattare o alterare le acque delle fontane e delle vasche pubbliche o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - e) spaccare e segare legna sul suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - f) gettare sul suolo pubblico qualsiasi cosa per disfarsene;
 - g) lordare il suolo pubblico con qualsiasi rifiuto cartaceo e non;
 - h) imbrattare il suolo pubblico con vernici o altro materiale indelebile;
 - i) riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade, grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salve le specifiche eventuali responsabilità anche penali in relazione alla tipologia e alle quantità dei prodotti sversati in violazione di leggi in materia ambientale;
 - j) gettare dalle impalcature e dai piani degli edifici materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada;
 - k) procedere alla annaffiatura di vasi o di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - l) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
 - m) depositare su suolo pubblico cibo per animali (cani, gatti, volatili e altri) salve le deroghe in materia di tutela delle colonie feline in aree urbane;
 - n) compiere le operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo, sulle aree pubbliche.
- Per le violazioni di cui ai punti "h" e "i" del primo comma del presente articolo, è previsto, per il ripristino dei luoghi, l'intervento di personale specializzato il cui costo sarà a carico del trasgressore.

TITOLO III:

NETTEZZA DECORO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O PROSPICIENTI

Art. 9 : Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

a) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, procedendo altresì alla manutenzione degli impianti di illuminazione a servizio degli stessi.

2) Non si possono percorrere marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, garantendo la sicurezza del transito nelle loro prossimità.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri e simili. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio; in caso di inottemperanza, a seguito di avvio di procedimento si provvederà alle operazioni d'ufficio, con rivalsa nei confronti della proprietà.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9) E' fatto obbligo al proprietario o al locatario di locali commerciali, laddove esistano le imposte esterne, di assicurarle ai muri per evitare eventuali danni a terzi; tale obbligo è esteso anche alle persiane ed imposte delle case che le prevedono in tutti i piani, per eliminare i pericoli connessi.

Art. 11 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) mantenere o lasciare volontariamente giacente qualsiasi oggetto senza la preventiva concessione o autorizzazione comunale;

b) apporre adesivi o manifesti, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

c) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

d) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;

e) collocare, direttamente o indirettamente, su pali della illuminazione pubblica e paline semaforiche di volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi. Il consenso non può essere in contrasto con i disposti edilizi.

Art. 12 : Segnaletica di cantiere o di compravendita immobiliare

1) su tutti i cantieri è concessa la posa di segnaletica di cantiere con le seguenti caratteristiche e limitazioni contenutistiche:

a) dimensioni minime di cartello 1 mt. x 0.5 mt.;

b) per dimensioni maggiori occorrono l'autorizzazione edilizia (ovvero la D.I.A. o la S.C.I.A.) ed il nulla osta ai sensi del Codice della Strada;

c) dimensioni massime: 4 metri quadrati;

d) possibilità di inserimento di un solo messaggio pubblicitario o di una sola comunicazione, soggetta ad imposta pubblicitaria. A pratica approvata, sarà trasmessa copia della D.I.A. o S.C.I.A. all' Ufficio Tributi per la definizione dell'imposta.

2) i cartelli con cui si rende nota la vendita della proprietà o la cessione o costituzione di altri diritti su alloggi e lotti edificabili e/o si pubblicizzano locazioni e attività edilizie libere, che non necessitano di D.I.A. o S.C.I.A., né di autorizzazione ai sensi del Codice della Strada, devono avere dimensioni massime di cm. 30 x cm. 40 con deroga a cm. 50 x cm. 70 nei piani superiori al II°;

3) per ogni cartello di cui al comma precedente, che può essere apposto solo sull'immobile oggetto dell'offerta, del negozio o dell'attività pubblicizzati nel medesimo cartello, è ammessa l'indicazione, oltre che del logo, del nome e del numero telefonico dell'agenzia o altro soggetto comunicante, di una sola comunicazione d'offerta o negoziale o di intervento edilizio riguardante l'immobile su cui è apposto.

4) è vietato apporre qualsiasi altro tipo di installazione pubblicitaria per vendita e/o locazione nell'ambito di cantieri/ponteggi, salvo autorizzazioni specifiche (a seguito di D.I.A. o S.C.I.A. e nulla osta ai sensi del Codice della Strada) da valutarsi di volta in volta.

Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, regolarmente concessi, di provvedere alla pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra area concessa a terzi.

2) E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia e decoro del tratto di marciapiede, anche se sottostante a portici, sul quale il locale o ingresso prospetta.

3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico, ma devono comunque essere posizionati senza creare ingombro.

4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi 1 e 2 precedenti, è vietato abbandonare i rifiuti sulla pubblica via.

5) E' fatto obbligo a chiunque di abbandonare rifiuti, carte, sigarette usate, liquami, fare imbrattamenti sulle pubbliche vie e sulle strutture comunali.

6) E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di dotarsi di almeno un contenitore gettacarta ed uno per il recupero dei mozziconi, da collocarsi all'esterno del locale, in adiacenza all'entrata. Qualora l'attività venga esercitata esclusivamente in luogo esterno all'aperto, due contenitori (uno gettacarta ed uno di recupero dei mozziconi) dovranno essere collocati nell'area adibita alla consumazione di alimenti e bevande.

Ai venditori ambulanti di prodotti alimentari con banco all'aperto è fatto obbligo di dotarsi di un contenitore gettacarta.

Art. 14 : Obblighi di pulizia sui confini con aree pubbliche, di pubblico transito o abitate

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari: non devono altresì sporgere oltre i dieci cm. dalla proprietà.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura di coloro che ne hanno responsabilità.

4) E' fatto obbligo a tutti i proprietari (o concessionari, affittuari, ovvero con altro titolo reale o di godimento) dei terreni siti nel centro abitato, oppure a distanza inferiore a 50 metri da case di civile abitazione, di provvedere alla totale pulizia delle aree di loro pertinenza, con l'eliminazione delle erbe secche e infestanti, detriti ed ogni altra materia putrescibile o combustibile;

- 5) E' fatto obbligo a tutti i confinanti con strade vicinali - interpoderali (private o di uso pubblico) – mulattiere, sentieri, ritani, canali, scoli d'acqua di provvedere alla loro pulizia per la parte in fregio alla loro proprietà e di mantenere costantemente pulita una striscia di profondità di almeno 5 metri della loro proprietà a confine con il ciglio stradale o con le canalizzazioni, con obbligo di rimuovere eventuali materiali depositati, opere d'arte, recinzioni, manufatti, materiali franati che impediscono il transito e lo scorrimento lungo tali percorsi;
- 6) E' fatto obbligo a tutti i confinanti con strade comunali, provinciali, regionali o statali di mantenere pulita la striscia di terreno di propria proprietà a queste adiacente per una profondità di almeno 10 metri; di potare le siepi, che non dovranno mai superare 2 metri di altezza rispetto al piano medio della strada, a filo del ciglio stradale o del marciapiede; di tagliare i rami degli alberi sporgenti sul marciapiede ad altezza inferiore a 3 metri e quelli sporgenti sulla strada ad altezza inferiore a 6 metri;
- 7) E' fatto obbligo a tutti i confinanti con aree boschive di mantenere pulita una striscia di proprietà di almeno 10 metri di profondità dal limite col bosco;
- 8) Per tutti gli inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, gli Agenti della Polizia Municipale intimeranno, a mezzo diffida scritta, di provvedere alla realizzazione di quanto previsto nel presente articolo. In caso di ulteriore inosservanza si provvederà a notificare ordinanza all'uopo redatta.
- 9) In caso di persistente inadempienza entro 3 giorni dalla data di notifica, questo Comune darà corso agli interventi in via sostitutiva, ed a spese dell'inadempiente, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 15 : Pulizia fossati e raccolta acque

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti alle rispettive proprietà e alle strade comunali e alle aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Per tutti i proprietari di serre è obbligatoria l'esecuzione delle opere necessarie alla raccolta delle acque piovane della superficie coperta e al loro convogliamento in idonei pozzi di raccolta per il loro riutilizzo o canalizzazione fino ai ritani, canali e fossi idonei alla ricezione.

L'obbligo di cui al presente comma vige decorso 1 anno dall'approvazione del presente regolamento salvi i più lunghi termini di adeguamento previsti o desumibili in procedimenti già aperti dall'Ufficio tecnico Comunale e fermo ogni eventuale dovere di più rapido adeguamento derivante da ordini urgenti dei competenti organi comunali.

Art. 16 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 17 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti idonei ad evitare la dispersione a distanza di gas, polveri e vapori.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua e simili) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 18 : Accensioni di fuochi

- 1) E' fatto obbligo a tutti indistintamente di astenersi dall'accendere fuochi per abbruciamento di residui di qualsiasi genere e specie, limitandosi, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, alla accensione di fuochi per l'abbruciamento di residui vegetali secchi, solo in sicura assenza di vento e dalle ore 06,00 alle ore 10,00 del mattino dei seguenti giorni: Martedì – Giovedì – Sabato, a distanza non inferiore a 30 metri dalle case, ad almeno 80 metri, dalle bombole del gas ed ad almeno 80 metri dalle aree boschive, con ogni cautela e disponendo di adeguato impianto idrico di sicurezza per lo spegnimento, assicurandosi che non rimangano incustodite ceneri attive; eventuali deroghe a tali limitazioni potranno essere eccezionalmente concesse dalla Polizia Municipale, che rilascerà l'autorizzazione su motivata richiesta scritta, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, dettando tutte le prescrizioni ritenute necessarie .

Per eventuali abbruciamenti nelle immediate vicinanze delle aree boschive dovrà essere presentata richiesta scritta al Corpo Forestale dello Stato.

Restano fermi, durante il periodo di grave pericolosità dichiarato dalla Regione Liguria, i divieti assoluti nelle immediate vicinanze di aree boschive di accendere fuochi, di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato o mediato d'incendio.

2) E' vietato il collocamento su suolo pubblico di bracieri, griglie, barbecue e fornelli portatili per cuocere vivande, fatte salve le specifiche autorizzazioni.

Art. 19 : Antenne ed appendici tecniche

1) Nel centro storico ed in tutte le vie della città, le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sui punti dei tetti non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole sui balconi.

2) Nel centro abitato sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti.

Tutti gli impianti attualmente presenti e non conformi al presente articolo, dovranno essere adeguati entro due anni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 20: Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1) Nei parchi o nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) cogliere erbe e fiori;

b) salire sugli alberi;

e) danneggiare la vegetazione;

d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;

e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

f) calpestare le aiuole;

g) calpestare i siti erbosi;

h) condurre a pascolo gli animali;

i) tenere banchi, tavoli, sedie ed altri oggetti non comunali senza preventiva autorizzazione o concessione del comune.

TITOLO IV:

LIMITI ALLE ATTIVITA' RUMOROSE E ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE ED ADDOBBI IN AREA URBANA

Art. 21: Attività rumorose

1) per rumorose si intendono quelle attività svolte con qualsiasi strumento o apparecchio che, anche in maniera non continuativa, superano le soglie fissate dal Piano di zonizzazione acustica.

2) le attività rumorose, derivanti da qualsiasi opera o lavorazione svolta sul territorio comunale, devono osservare i seguenti orari:

- nei periodi dal 01 luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 06 gennaio , dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- per il restante periodo dell'anno, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 ed il sabato, con esclusione delle attività rumorose nei cantieri, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- nei periodi dal 10 al 25 agosto e dal 20 dicembre al 06 gennaio, è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività rumorosa di cantiere.

I limiti orari previsti in questo comma non si applicano alle attività di pronto soccorso, emergenza, somma urgenza e pubblica utilità.

Art. 22: Limiti alle emissioni sonore derivanti da spettacoli o trattenimenti

1) Ovunque si svolgano spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite tra le ore 23.00 e le ore 6.00 salvo eccezionali e motivate deroghe previste in provvedimenti del Sindaco.

2) chi gestisce o custodisce la struttura o l'area in cui dette attività si svolgono ha l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita, gli avventori o chi ha assistito all'attività, eviti comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3) Nelle singole licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari, non eccedenti i limiti di cui al comma 1, volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 23 : Disciplina orari trattenimenti musicali – attività accessorie

I trattenimenti musicali e le attività di trattenimento accessorie all'interno e all'esterno di locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno osservare il seguente orario:

1) nel periodo dal 16 settembre al 30 giugno i suddetti trattenimenti musicali sono consentiti: dalla domenica al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 24.00; nella giornata di sabato dalle ore 17.00 alle ore 01.00;

2) nel periodo dal 01 luglio al 15 settembre i suddetti trattenimenti musicali sono consentiti: dalla domenica al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e dal venerdì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 02.00. Per i soli locali ubicati sul litorale cittadino, per tutti i giorni della settimana, i suddetti trattenimenti saranno consentiti dalle ore 17.00 alle ore 02.00, con obbligo di rivolgere le casse acustiche verso il lato mare nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 02.00;

3) durante le manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune i suddetti trattenimenti musicali sono consentiti tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 02.00.

Lo svolgimento dei trattenimenti musicali deve comunque rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica.

Art. 24: Limiti alle emissioni sonore nelle abitazioni private

1) Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.

2) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.

3) I lavori di ristrutturazione di immobili o manutenzione ordinaria non devono creare disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 9.00 e le ore 12.30 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00 esclusivamente nei giorni feriali.

4) Nelle abitazioni private e nelle aree condominiali l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare il disturbo ai vicini: non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle 22.00 alle ore 08.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene utilizzato.

Art. 25: Trasporto, carico e scarico rumoroso di prodotti

1) Il trasporto, il carico e lo scarico di merci e prodotti nelle zone abitate vanno eseguiti adottando ogni cautela per ridurre, quanto possibile, i relativi rumori.

2) Salve eventuali ed eccezionali deroghe previste in provvedimenti del sindaco non sono comunque ammesse attività rumorose svolte con macchine o macchinari di ogni genere, per carico e scarico merce, in zone abitate, dalle ore 21.00 alle ore 7.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Art. 26: Pubblicità fonica

1) È proibita la pubblicità fonica senza preventiva autorizzazione comunale.

2) Ferma la normativa del codice della strada, la pubblicità fonica è consentita esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e per non più di due ore per ogni periodo.

3) Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità sonora non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quindici minuti ogni dieci minuti di attività pubblicitaria.

4) In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica.

5) E' proibita la pubblicità fonica nella zona ospedaliera, in prossimità delle scuole, delle chiese ed in presenza di funerali.

6) E' proibito inserire, se non per fini di protezione civile, frasi allarmistiche che possano trarre in inganno o agitare la popolazione.

Art. 27: Luminarie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore Tecnico competente almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa e comunque

dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dalla Polizia Municipale, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine.

Quanto sopra sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.

Art. 28: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici (previo consenso dei proprietari) addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

TITOLO V: ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 29: Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La stessa dovrà essere esclusivamente in ottone.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

Il presente articolo diventerà operativo entro mesi 3 dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 30: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate con appositi raccoglitori su aree pubbliche, è soggetta a concessione d'uso di suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata dai suddetti Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra ad una distanza inferiore a 300 metri da scuole, luoghi di cura e di culto.

Art. 31: Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere elemosine causando disturbo ai passanti.

2) E' vietato usare la sede stradale per chiedere elemosine a fronte di offerta di servizi o vendita di beni agli automobilisti.

3) E' altresì vietata l'offerta ai passanti di piccoli oggetti o fiori recisi per incentivare offerte di elemosine. Qualora non si provveda al pagamento contestuale della sanzione prevista, si procederà al sequestro cautelativo della merce offerta. Se trattasi di materiale deperibile, lo stesso sarà devoluto ad istituti religiosi entro 24 ore dall'atto.

Art. 32: Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

3) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla relativa sanzione amministrativa con conseguente allontanamento dal territorio comunale dei veicoli utilizzati ad abitazione e di ogni altro mezzo in possesso ai trasgressori secondo le modalità previste dalla Legge, ovvero con rimozione e custodia d'ufficio, tramite l'apposito concessionario comunale a spese degli inadempienti.

Art. 33: Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali, imprese, associazioni ed enti di qualsiasi genere, senza il preventivo provvedimento comunale.

TITOLO VI: SANZIONI

Art. 34: Sanzioni

1) Per le sanzioni del presente regolamento si fa riferimento all'Art. 7 bis del Testo Unico sugli Enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

2) Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Dalla seconda reiterazione della violazione in poi, l'importo della sanzione raddoppierà rispetto alla precedente infrazione.

3) L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4) Alcune violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

- a. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 comma 1, 3, 4 e 5; Art. 15, Art. 18, art. 19 commi 2, art. 21 – art. 22 – art. 23 - art. 29 comma 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €100,00 e un massimo di € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
- b. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 comma 1 lett. z - 11 – 12 – 16 – 19 – 22 – 28 – 29 - 30 commi 4 e 5 – 31 – 32 – 33 - si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
- c. per la violazione del divieto di cui all'Art. 11, comma 1, lett. a – relativa alle occupazioni abusive – si applica una sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di euro 200 ed un massimo di euro 800 se gli oggetti giacenti costituiscono pericolo, intralcio od ostacolo alla circolazione ed al transito di persone e/o veicoli, ovvero una sanzione pecuniaria compresa fra euro 1.000 e euro 5.000 se gli oggetti sono collocati per finalità commerciali, fermo l'obbligo di rimozione a carico del trasgressore. Tali sanzioni sono dimezzate nel caso in cui il trasgressore sia in possesso della relativa concessione comunale, scaduta da non oltre 30 giorni.

5) Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

6) Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

Art. 35: Poteri di polizia

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti ed agli Ufficiali di polizia municipale ed agli altri organi competenti previsti dalla normativa vigente.
- 2) In ambito comunale la competenza a elevare e notificare contestazioni scritte per accertato illecito amministrativo, tramite apposito verbale di accertamento e contestazione, è di norma degli Agenti e degli Ufficiali della Polizia Municipale.
- 3) Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Municipale nonchè le altre forze di polizia possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dall'abitazione privata, a rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 4) Sulla scorta degli atti di accertamento eventualmente eseguiti dagli altri organi di polizia deputati al controllo, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, il Comandante della Polizia Municipale può disporre per gravi motivi, ancor prima dell'adozione del provvedimento finale con ordinanza, l'applicazione delle seguenti misure:
 - rimozione delle opere manifestamente abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo minimo di un giorno e massimo di 20 giorni.
- 5) l'ordinanza emessa possiede i caratteri dell'esecutorietà e comporta l'obbligo a cura dell'organo demandato all'esecuzione della sua esecuzione coattiva, qualora il trasgressore non vi adempia, fermo il recupero delle spese in danno del trasgressore.

Art. 36: Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative e pecuniarie

- 1) Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dalle disposizioni di cui alla L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
- 2) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione di notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
- 3) L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente Regolamento compete al Comune, nei limiti minimi e massimi previsti, in forza all'articolo 7 bis del D. L.gs 267/00.
- 4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
- 5) Fermo quanto previsto al precedente Art. 35, comma secondo, l'organo competente a ricevere gli scritti difensivi, da presentare entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione, previa acquisizione delle controdeduzioni dei verbalizzanti, è il Dirigente Amministrativo dell'Ente.

Art. 37: Reiterazione delle violazioni

- 1) In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste siano commesse da soggetti che esercitano una propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità Comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, nel provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria viene, altresì, disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo di tre giorni.
- 2) Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
- 3) Si considerano della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Art. 38: Disposizione finale

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

